

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2698

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima

Seduta del 1° febbraio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Al Consorzio del porto di Brindisi — istituito ai sensi dell'articolo 156 e seguenti della legge comunale e provinciale con decreto prefettizio 20 dicembre 1949 — venne affidato in gestione il manufatto della locale stazione marittima con atto 14 novembre 1953.

Tale gestione comporta un notevole disavanzo in quanto i canoni relativi alle concessioni di locali ed all'uso dei montacarichi non compensano che per un terzo circa le notevoli spese dovute alla guardiana, alla illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali, ai consumi di acqua, ecc.

Occorre considerare che la gestione della stazione marittima non rientra strettamente tra i compiti del suddetto Consorzio e che ove tale Ente fosse costretto a rinunciare al-

l'incarico affidatogli, tali spese dovrebbero essere integralmente sostenute dallo Stato in considerazione delle insopprimibili necessità del funzionamento della stazione stessa ai fini del traffico dei passeggeri delle linee che fanno capo a Brindisi.

Ne consegue la necessità di provvedere ad integrare con un apposito contributo il bilancio di detto Consorzio al fine di coprire il disavanzo risultante dalla gestione della stazione marittima.

Tale contributo, la cui misura sarà determinata di anno in anno sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, non potrà comunque superare la somma di lire 3.000.000 annui.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955 in poi,

per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato in lire 3.000.000 per l'anno 1955; per gli anni successivi, la detta misura, che non potrà, comunque, superare i 3 milioni di lire, verrà stabilita di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

ART. 2.

Alla copertura della spesa di lire 3.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà con quota parte delle disponibilità di cui al 1° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1955-56, approvato con legge 27 luglio 1956, n. 1000.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.